



Federazione
Motociclistica
Italiana

Area Funzionamento
Organi di Giustizia

Proc. n. 5/24

Dec. n. 6/24

Il giorno 12 novembre 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

PECORA Stefano, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2024 con il M.C. "M.V. GALLARATE" con tessera n. 24051352 e licenza Fuoristrada n. 100271;

assistito dall'avv. Giovanni FONTANA con elezione di domicilio presso lo studio del predetto sito in *omissis* e presso la pec *omissis*.

incolpato di:

“violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, in data 7.09.2024, in qualità di ex componente del comitato mx epoca, inviava tramite WhatsApp due messaggi vocali in uno dei quali faceva delle affermazioni lesive della dignità, del decoro e del prestigio del ruolo ricoperto dal presidente del Co.re. Friuli Venezia Giulia, Mario VOLPE, nonché coordinatore nazionale del comitato mx epoca, accusandolo apertamente di **“aver imbrogliato per vincere il trofeo delle regioni”** ed asserendo che **“per protesta contro il coordinatore la Lombardia non parteciperà al trofeo delle regioni”**”.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 30 settembre 2024, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di PECORA Stefano al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 2.10.2024, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 12 novembre 2024, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica.

Era in tale sede concordata con il Procuratore Federale, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 23 R.d.G., rinunciando la Procura alla richiesta di più afflittive sanzioni e la difesa alla presentazione di eccezioni e/o impugnazioni.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Ritiene questo Tribunale, che l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della sanzione a richiesta, è ammissibile e andrà dichiarato efficace.

Ed invero, la soluzione concordata è stata raggiunta "in limine", prevenendo la dichiarazione di apertura del dibattimento : la qualificazione giuridica dei fatti contestati appare corretta e la sanzione congrua, non ravvisandosi alcuna delle condizioni ostative previste all'art. 86 comma 3 R.d.G.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e sulla scorta dell'accordo intervenuto in udienza con il Procuratore Federale, andrà applicata la sanzione dell'ammonizione con diffida potendo riconoscersi all'incolpato le attenuanti previste all'art. 45 comma 2 R.d.G. in ragione del comportamento processuale collaborativo, a riguardarsi con favore.

P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.2, 23, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

PECORA Stefano, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2024 con il M.C. "M.V. GALLARATE" con tessera n. 24051352 e licenza Fuoristrada n. 100271;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 20 novembre 2024

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Giovanni Fontana;
Pecora Stefano (presso il difensore domiciliatario);
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Ufficio Epoca Sport;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Co.re. Lombardia;
Co.re. Friuli Venezia Giulia;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.